

Art. 97

1. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e ***l'imparzialità dell'amministrazione.***¹
2. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e ***le responsabilità*** proprie dei funzionari.
3. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

¹ Si vedano anche gli art. 3 comma 2; art. 28; art. 51 comma 1.